

**Buongiorno un'informazione riguardo alla dichiarazione del punto della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto:**

**" di partecipare in qualità di riservatario, in quanto \_\_\_\_\_  
(indicare l'opzione che dia diritto a riserva di legge: militare in ferma o rafferma prolungata);"  
Io ho prestato servizio militare in ferma obbligatoria con rafferma di 2 anni dal 1992 al 1995 devo indicare questa condizione al punto sopra riportato?**

La riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è stabilita dal Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678. La riserva si applica a tutti i concorsi per i quali si prevedono assunzioni di personale non dirigente. I beneficiari di tale riserva sono quindi tutti i volontari in ferma prefissata che abbiano concluso senza demerito la ferma contratta, ossia la norma si riferisce a quattro categorie ben distinte:

- 1) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- 2) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- 3) VFB volontari in ferma breve triennale;
- 4) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).

---

**In merito al concorso in oggetto sono a chiederle se è compatibile con la libera professione (dal momento che è part-time 50%).**

Il rapporto di lavoro pubblico è caratterizzato dal principio di esclusività della prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro pubblico, espresso dall'art. 98 della Costituzione, in forza del quale "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione". Il rispetto di questo principio è garantito da un insieme di norme contenute nel d.lgs. 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego) che vietano al lavoratore pubblico di svolgere attività imprenditoriali che potrebbero compromettere la regolarità del servizio erogato o attenuare l'indipendenza del lavoratore.

Accanto a deroghe oggettive al regime delle incompatibilità per il pubblico dipendente, sono previste deroghe soggettive a favore del personale in part-time c.d. ridotto, vale a dire con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

L'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165 prevede, infatti, che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità (...) salva la deroga prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662". In particolare, con la legge 662/1996, si è voluto permettere ai dipendenti pubblici interessati la possibilità di svolgere attività altrimenti proibite. A sua volta, l'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 662/1996 stabilisce che la disciplina sul regime di incompatibilità dettata dal d.lgs. 165/2001, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

In virtù di tali norme, per i soli dipendenti con rapporto di lavoro non superiore al 50%, sono state abrogate tutte le disposizioni che vietano lo svolgimento di altre attività di lavoro e di quelle che impediscono l'iscrizione ad albi professionali, eliminando, dunque, gli ostacoli normalmente posti all'esercizio di una seconda attività lavorativa.

---

**Essendo laureato in Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio - LM -75 presso università di Pisa, volevo chiederle cortesemente se tale titolo possa essere valutato per l'ammissione al bando.**

Si conferma che il bando di concorso prevede all'articolo 3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione, anche il possesso di uno specifico titolo di studio:

- Laurea triennale (L25)
- Laurea Magistrale (LM-69 e LM-73)
- Laurea Specialistica (74-S e 77-S)
- Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Scienze forestali e ambientali o agrarie

ovvero uno dei titoli equipollenti individuati da Decreto Ministeriale.

Si specifica inoltre, che per i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, la verifica dell'equivalenza del titolo di studio posseduto, avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

---